Autorità Portuale Catania

ORDINANZA CS N.01_/2012

"Disciplina del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico, nell'ambito del porto di Catania con costi a carico della utenza e relativi oneri tariffari"

Il Sottoscritto Dott. Cosimo Aiello, Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Catania:

visto il D.lgs. n°182/2003 di regolamentazione della direttiva CEE 2000/59 del 27.11.2000;

visto il decreto 10 agosto 2012 n°296, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del sottoscritto quale Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Catania;

visti gli artt.6 e 8 della Legge 84/94 del 28.01.1994 e s.m.i.;

- vista l'ordinanza n.11/2009 del 08.10.2009, concernente la <u>"disciplina del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico, nell'ambito del porto di Catania con costi a carico della utenza e relativi oneri tariffari" in applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n°182/2003 di regolamentazione della direttiva CEE 2000/59 del 27.11.2000;</u>
- considerato che la soprarichiamata ordinanza all'art.10, 2° comma, "validità e revisione dei prezzi", prevede la revisione e aggiornamento annualmente dei prezzi;
- tenuto conto delle istanze provenienti dal mercato dei traffici marittimi del comparto crocieristico, inerenti la necessità di intervenire sulla aliquota fissa della tariffa relativa al garbage, dovuta dal gestore in caso di rilascio della deroga al fine di rendere omogenea la disciplina alle disposizioni vigenti nei porti concorrenti:
- tenuto conto che ogni eventuale refluenza delle misure adottate sui parametri ed elementi negoziali illo tempore valutati in sede di contratto sottoscritto con il gestore del servizio sarà oggetto di specifica disciplina contrattuale in conformità alle disposizioni vigenti, in relazione al dato statistico inerente l'applicazione dell'istituto della deroga nello scalo etneo dal 2009 ad oggi, al fine di evitare di apportare una variazione in peius del piano economico finanziario del gestore;
- visti gli artt.8 e 10, nonché le disposizioni di cui all'allegato IV, comma 1, lett. a), del Decreto legislativo n°182 del 24.06.2003

visti gli artt.6 e 8 della Legge 84/94 del 28.01.1994 e s.m.i.;

ORDINA

M

Art.1 – rimodulazione della quota fissa

In ordine alle disposizioni concernenti il servizio di raccolta del *garbage* (art. 4 dell'ordinanza n.11/2009), il mancato conferimento in regime di deroga comporterà l'applicazione di una tariffa commisurata nel 35% del

costo del servizio di raccolta applicabile al quantitativo di rifiuti trattenuti a bordo, da corrispondersi al soggetto gestore del servizio. La deroga, come previsto dall'art.7 del D.lgs. n°182/2003, è rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Catania.

Art.2 - specifiche

All'art.4 punto c), per navi militari devono intendersi tutte, indifferentemente dalla stato di bandiera, per come già esplicitato all'art.2 comma 1.

Art.3 – validità

La presente ordinanza entra in vigore con effetto immediato.

Catania, li

TADEA WILL ZOIZ

IL COMMISSARIO STRAORTINARIO DELL'AUTORITÀ PORTUALE

(Dott. Cosimo AIFLLO)